



# LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Dott.ssa Valeria Fazi – 22 e 29 marzo 2019

1



## LA REVISIONE DEL BILANCIO

- La revisione contabile ha la finalità di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori mediante l'espressione di un giudizio sul fatto che il bilancio sia redatto in tutti gli aspetti significativi in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria.
- La revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale giudizio

2



## LA RAGIONEVOLE SICUREZZA

I principi di revisione richiedono che il revisore acquisisca una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

3



## IL RISCHIO DI REVISIONE


La ragionevole sicurezza si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello significativamente basso.

Il rischio di revisione è il rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato

4



## PROCESSO GENERALE DI REVISIONE



5

## AGENDA

- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550 - Parti correlate (A.2.25)
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 620 - Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore (A.2.31)
- Principio di Revisione (SA Italia) 250B - Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale (A.2.9)
- Caratteristiche e deontologia del revisore in Italia. Norme etiche e quadro normativo (A.4.1)

6



## Responsabilità del revisore

Laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni minime in merito alle parti correlate, ovvero non ne preveda alcuna, è comunque necessario che il revisore acquisisca una comprensione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate sufficiente per poter concludere se il bilancio, per quanto influenzato da tali rapporti e operazioni fornisca una corretta rappresentazione

7



## Frode e parti correlate

Definizione di frode:

Un atto intenzionalmente perpetrato con l'inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance, del personale dipendente o di terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti.

8



## Frode e parti correlate

Definizione parti correlate:

parte correlata – una parte che sia:

- i) una parte correlata secondo la definizione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; ovvero
- ii) laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca, in merito alle parti correlate, disposizioni minime ovvero non ne preveda alcuna:
  - a. una persona o un'impresa che abbia il controllo o eserciti un'influenza notevole sull'impresa che redige il bilancio, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari;
  - b. un'altra impresa sulla quale l'impresa che redige il bilancio abbia il controllo ovvero eserciti un'influenza notevole, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari; ovvero
  - c. un'altra impresa che sia sotto controllo comune con l'impresa che redige il bilancio avendo:
    - i. un assetto proprietario di controllo comune;
    - ii. proprietari che siano stretti familiari; ovvero
    - iii. membri della direzione con responsabilità strategiche in comune.

Tuttavia, imprese che siano sotto il comune controllo di uno Stato (ossia di un ente nazionale, regionale o locale) non sono considerate correlate a meno che siano impegnate insieme in operazioni significative o condividano risorse in misura significativa.




## Frode e parti correlate

Poiché possono essere commesse frodi in maniera più agevole con parti correlate, la comprensione dei rapporti e delle operazioni è rilevante per il revisore al fine di meglio valutare l'esistenza di eventuali rischi di frode

Qualora il revisore, nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate in relazione a parti correlate, identifichi fattori di rischio di frode, egli deve considerare tali informazioni in sede di identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frode

## IL TRIANGOLO DELLE FRODI



11

## Limiti intrinseci della revisione e parti correlate

Con riferimento alle parti correlate, i potenziali effetti dei limiti intrinseci sulla capacità del revisore di individuare errori significativi sono maggiori per ragioni quali le seguenti:

- ◆ la direzione può non essere a conoscenza dell'esistenza di tutti i rapporti e le operazioni con parti correlate;
- ◆ i rapporti con parti correlate possono offrire maggiori opportunità di collusione, occultamento o manipolazione da parte della direzione.

12



## Comprensione dei rapporti con parti correlate

Al revisore è richiesto di porre in essere le seguenti attività:

- Discussioni fra i componenti del team di revisione
- Indagini presso la direzione per identificare:
  - L'identità delle parti correlate ed eventuali variazioni
  - La natura dei rapporti tra l'impresa e le parti correlate
  - La tipologia e le finalità delle operazioni
  - Identificare, autorizzare, approvare operazioni con parti correlate

13



## Attività del revisore

il revisore per raccogliere indizi sull'esistenza di rapporti e operazioni con parti correlate che la direzione non abbia precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso deve ispezionare:

- le conferme da parte di banche e dei legali acquisite nel corso delle procedure di revisione;
- i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni dei responsabili delle attività di governance;
- le altre registrazioni o i documenti che il revisore consideri necessari nelle circostanze dell'impresa;
- il revisore deve prestare attenzione, in sede di ispezione di registrazioni o documenti, agli accordi o ad altre informazioni che possono indicare l'esistenza di rapporti o operazioni con parti correlate che la direzione non abbia precedentemente identificato o portato alla sua attenzione o conoscenza

14



## Attività del revisore

- ◆ Qualora il revisore identifichi operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale, egli deve svolgere indagini presso la direzione in merito:
  - alla natura di tali operazioni;
  - al possibile coinvolgimento di parti correlate.
- ◆ Il revisore deve condividere le informazioni con gli altri componenti del team di revisione
- ◆ il revisore deve considerare le operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale come operazioni che danno origine a rischi significativi

15



## Procedure di revisione

- ◆ Comunicazione ai componenti del team delle informazioni raccolte;
- ◆ Richiedere alla direzione di identificare le parti correlate;
- ◆ Nel caso in cui il revisore abbia identificato operazioni con parti correlate che non erano state prima identificate o portate alla sua attenzione dalla direzione: chiedere una valutazione alla direzione, svolgere indagini in merito al fatto che il controllo interno dell'impresa non aveva identificato tali operazioni;
- ◆ Svolgere procedure di validità;
- ◆ Riconsiderare il rischio;
- ◆ Se la mancata indicazione appare intenzionale valutarne le implicazioni sulla revisione contabile.

16



## Operazioni che esulano la normale attività

Ispezionare accordi e contratti sottostanti e valutare:

- ◆ la logica economica sottostante a tali operazioni (o la sua assenza) indica che le operazioni sono state poste in essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o per occultare appropriazioni illecite di attività dell'impresa;
- ◆ i termini delle operazioni sono coerenti con le spiegazioni fornite dalla direzione;
- ◆ le operazioni sono state appropriatamente contabilizzate e presentate in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;

Acquisire elementi probativi in merito all'autorizzazione e approvazione delle operazioni

17

## Valutazione della contabilizzazione e presentazione in bilancio

Il revisore deve valutare:

- ◆ se i rapporti e le operazioni con parti correlate identificate siano state appropriatamente contabilizzate e presentate in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- ◆ se gli effetti dei rapporti e delle operazioni con parti correlate: impediscano al bilancio di fornire una corretta rappresentazione

18



## Attestazione e comunicazione

il revisore deve acquisire attestazioni scritte dalla direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governance che:

- a) essi hanno portato a conoscenza del revisore l'identità delle parti correlate dell'impresa e tutti i rapporti e operazioni con parti correlate di cui siano a conoscenza;
- b) essi hanno appropriatamente contabilizzato e presentato in bilancio tali rapporti e operazioni in conformità con le disposizioni del quadro normativo

Deve inoltre effettuare comunicazioni ai responsabili delle attività di governance

19



## Attestazione, esempi

Può risultare appropriato acquisire attestazioni scritte dai responsabili delle attività di governance, qualora essi abbiano:

- ♦ approvato specifiche operazioni con parti correlate che influiscono significativamente sul bilancio, ovvero coinvolgono la direzione;
- ♦ fornito al revisore specifiche attestazioni verbali sui dettagli di alcune operazioni con parti correlate;
- ♦ interessi economici o di altra natura nelle parti correlate o nelle operazioni con le stesse.

Il revisore può anche decidere di acquisire attestazioni scritte in merito a specifiche asserzioni che la direzione può aver fatto, quali un'attestazione sul fatto che determinate operazioni con parti correlate non implicano accordi collaterali non dichiarati.

20



## Documentazione

Il revisore deve includere nella documentazione di revisione i nomi delle parti correlate identificate e la natura dei rapporti con parti correlate.

21



## Asseverazione crediti e debiti

- ◆ Incarico separato rispetto a quello di revisione ex D. Lgs 39\2010
- ◆ «Asseverazione»: revisione contabile
- ◆ Generalmente è richiesta un'attestazione ad hoc
- ◆ La significatività sarà calcolata valutando l'effetto sul singolo prospetto contabile
- ◆ Per la relazione Documento di ricerca 223 di assirevi luglio 2018
- ◆ Occorre formalizzare una dichiarazione di indipendenza

22

## AGENDA

- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550 - Parti correlate (A.2.25)
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 620 - Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore (A.2.31)
- Principio di Revisione (SA Italia) 250B - Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale (A.2.9)
- Caratteristiche e deontologia del revisore in Italia. Norme etiche e quadro normativo (A.4.1)

23

## Oggetto ISA Italia 620



Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore relativamente al lavoro di una persona o di un'organizzazione in un settore di competenza diverso da quello della contabilità o della revisione, nel caso in cui tale lavoro sia utilizzato per assistere il revisore nell'acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Il presente principio di revisione non tratta:

- a) delle situazioni in cui il team di revisione include un membro, o consulta una persona o un'organizzazione, con competenze in un'area specialistica della contabilità o della revisione, che sono trattate nel principio di revisione internazionale n.220; ovvero
- b) dell'utilizzo da parte del revisore del lavoro di una persona o di un'organizzazione in possesso di competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale settore sia utilizzato dall'impresa per assisterla nella redazione del bilancio (un esperto della direzione), che è trattato nel principio di revisione internazionale n.500.

24



## Principio di revisione Isa Italia 220

A10. Un team di revisione include, se del caso, una persona con competenze in un'area specialistica della contabilità o della revisione contabile, sia essa incaricata o dipendente del soggetto incaricato della revisione, che svolga procedure di revisione relative all'incarico. Tuttavia, una persona con tali competenze non è un membro del team di revisione qualora il suo coinvolgimento nell'incarico si limiti alla sola consultazione

A22. Per il team di revisione può essere appropriato effettuare consultazioni all'esterno del soggetto incaricato della revisione, per esempio qualora quest'ultimo non disponga di risorse interne appropriate. Il team di revisione può usufruire dei servizi di consulenza prestati da altri revisori legali o da altre società di revisione legale, da organismi professionali e di vigilanza o da organizzazioni che forniscono specifici servizi di controllo della qualità.

25



## Esempi di «esperto del revisore»

A1. Le competenze in un settore diverso da quello della contabilità e della revisione possono riguardare competenze in relazione ad aspetti quali:

- la valutazione di strumenti finanziari complessi, terreni e fabbricati, impianti e macchinari, gioielli, opere d'arte, antichità, attività immateriali, attività acquisite e passività assunte in seguito ad aggregazioni aziendali, attività che possono aver subito riduzioni di valore;
- il calcolo attuariale delle passività associate a contratti di assicurazione o a piani per benefici ai dipendenti;
- la stima delle riserve di petrolio e di gas;
- la valutazione delle passività ambientali e dei costi di bonifica dei siti;
- l'interpretazione dei contratti, delle leggi e dei regolamenti;
- l'analisi di problematiche complesse o inusuali nell'applicazione della normativa fiscale.

26



## Esempi di «esperto del revisore»

Esperto in metodi di contabilizzazione delle imposte differite	NO
Esperto in diritto tributario	SI'
Esperto nei metodi di contabilizzazione degli strumenti finanziari	NO
Esperto nella valutazione degli strumenti finanziari	SI'
In altri casi è richiesto il giudizio professionale	

27



## L'esperto della direzione – isa Italia 500

Laddove, nella redazione del bilancio, la direzione si sia avvalsa di un esperto della direzione, la decisione del revisore se ricorrere ad un proprio esperto può essere influenzata anche da fattori quali:

- la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell'esperto della direzione;
- se l'esperto della direzione sia un dipendente dell'impresa, ovvero sia un soggetto da questa incaricato per la prestazione dei relativi servizi;
- la misura in cui la direzione può controllare o influenzare il lavoro dell'esperto della direzione;
- la competenza e le capacità dell'esperto della direzione;
- se l'esperto della direzione sia soggetto a principi tecnici per lo svolgimento della prestazione o ad altre disposizioni professionali o di settore;
- qualsiasi controllo nell'ambito dell'impresa sul lavoro dell'esperto della direzione

28



## L'esperto della direzione – isa Italia 500

Isa Italia 500, par. 8 «Se le informazioni da utilizzare come elementi probativi sono state predisposte avvalendosi del lavoro di un esperto della direzione, il revisore, considerando la rilevanza del lavoro di tale esperto per le proprie finalità, deve, nella misura necessaria:

- a) valutare la competenza, le capacità e l'obiettività di tale esperto;
- b) acquisire una comprensione del lavoro di tale esperto;
- c) valutare l'appropriatezza del lavoro di tale esperto quale elemento probativo per l'asserzione oggetto di verifica»

29



## L'esperto della direzione: principali problematiche Isa Italia 500

- ◆ **COMPRESIONE DEL LAVORO:** implica una comprensione del relativo settore di competenza. Il revisore può acquisire una comprensione del relativo settore di competenza congiuntamente alla determinazione del fatto se egli stesso possieda la competenza per valutare il lavoro dell'esperto della direzione o se invece, a tale scopo, abbia bisogno di ricorrere ad un proprio esperto.
- ◆ **OBIETTIVITÀ DELL'ESPERTO**
- ◆ **DIPENDENTE o ESTERNO?**

30



## Responsabilità del revisore

Il revisore ha l'esclusiva responsabilità del giudizio di revisione espresso e tale responsabilità non è attenuata dall'utilizzo del lavoro di un proprio esperto. Nondimeno, se il revisore, utilizzando il lavoro di un proprio esperto come previsto nel presente principio di revisione, conclude che il lavoro di tale esperto è adeguato rispetto ai propri scopi, il revisore può accettare i risultati o le conclusioni cui l'esperto è giunto nel proprio settore di competenza quali elementi probativi appropriati.

31



## Obiettivi e accordo

Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:

- ◆ stabilire se utilizzare il lavoro di un proprio esperto;
- ◆ stabilire, qualora utilizzi il lavoro di un esperto, se tale lavoro sia adeguato rispetto ai propri scopi

Al fine del raggiungimento di questi obiettivi il revisore concorda per iscritto con l'esperto:

- a) la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell'esperto;
- b) i rispettivi ruoli e le responsabilità del revisore e dell'esperto;
- c) la natura, la tempistica e l'estensione della comunicazione tra il revisore e l'esperto, inclusa la forma di qualsiasi relazione fornita dall'esperto;
- d) la necessità che l'esperto del revisore rispetti le disposizioni in materia di riservatezza.

32



## Perché è consigliabile l'accordo scritto in caso di esperto esterno?

- ◆ Accesso a informazioni sensibili e/o riservate
- ◆ Necessità di delineare ruoli e responsabilità
- ◆ Necessità di delineare estensione del lavoro e rilevanza
- ◆ Necessità di stabilire se o meno i risultati possono essere riportati sulla relazione di revisione
- ◆ Necessità di delineare la complessità dell'aspetto per cui si è deciso di coinvolgere l'esperto

33

## Cosa può prevedere l'accordo?

L'accordo sui rispettivi ruoli e responsabilità del revisore e del proprio esperto può prevedere:

- se il revisore o il proprio esperto svolgeranno verifiche specifiche sui dati di base;
- il consenso per il revisore a discutere con l'impresa e con altri soggetti sui risultati o sulle conclusioni del proprio esperto e, se necessario, a includere i dettagli di tali risultati o conclusioni nel paragrafo sugli elementi alla base del giudizio con modifica nella relazione di revisione;
- qualunque accordo volto ad informare l'esperto del revisore in merito alle conclusioni del revisore riguardanti il lavoro dell'esperto;
- eventuali accordi sulle carte di lavoro nel caso in cui l'esperto non sia un componente del team di revisione

34

## Valutazione dell'adeguatezza del lavoro

12. Il revisore deve valutare l'adeguatezza del lavoro del proprio esperto rispetto agli scopi del revisore stesso, incluso:
  - a) la pertinenza e la ragionevolezza dei risultati e delle conclusioni dell'esperto e la loro coerenza con gli altri elementi probativi;
  - b) laddove il lavoro dell'esperto comporti l'utilizzo di assunzioni e metodi significativi, la pertinenza e la ragionevolezza di tali assunzioni e metodi rispetto alle circostanze;
  - c) laddove il lavoro dell'esperto comporti l'utilizzo di dati di base significativi per il suo lavoro, la pertinenza, la completezza e l'accuratezza di tali dati.
13. Qualora il revisore stabilisca che il lavoro del proprio esperto non sia adeguato rispetto agli scopi del revisore stesso, egli deve:
  - a) concordare con l'esperto la natura e l'estensione del lavoro ulteriore che l'esperto dovrà svolgere; ovvero
  - b) svolgere ulteriori procedure di revisione appropriate alle circostanze.

35

## Procedure di valutazione

A33:

- indagini presso l'esperto del revisore;
- il riesame delle carte di lavoro e delle relazioni dell'esperto del revisore;
- procedure ulteriori di supporto, quali: l'osservazione del lavoro dell'esperto del revisore; l'esame dei dati pubblicati, quali rapporti statistici provenienti da fonti attendibili ed autorevoli; l'ottenimento della conferma da parte di terzi su questioni pertinenti; lo svolgimento di specifiche procedure di analisi comparativa; la riesecuzione dei calcoli;
- la discussione con un altro esperto in possesso di competenze pertinenti nel caso in cui, per esempio, i risultati o le conclusioni dell'esperto del revisore non siano coerenti con gli altri elementi probativi;
- la discussione della relazione dell'esperto del revisore con la direzione.

36

## Assunzioni metodi e dati di base

A35:

Qualora il lavoro dell'esperto del revisore consista nella valutazione delle assunzioni e dei metodi sottostanti, inclusi, ove applicabili, i modelli, utilizzati dalla direzione per elaborare una stima contabile, è probabile che le procedure del revisore siano dirette in primo luogo a valutare se l'esperto del revisore abbia riesaminato in modo adeguato tali assunzioni e metodi. Qualora il lavoro dell'esperto del revisore consista nella elaborazione di una stima puntuale ovvero di un intervallo di stima del revisore ai fini della comparazione con una stima puntuale della direzione, le procedure del revisore possono essere dirette principalmente a valutare le assunzioni e i metodi, inclusi, ove applicabili, i modelli, utilizzati dall'esperto del revisore.

37

## Quando è necessario implementare procedure diverse o più estese

Tra le altre:

- ◆ Valutazioni soggettive e complesse sono alla base di un aspetto significativo curato dall'esperto
- ◆ L'esperto svolge procedure che sono parte integrante della revisione contabile e non è meramente consultato per esprimere un parere su un singolo aspetto
- ◆ L'esperto in quanto esterno non è soggetto alle direttive e alle procedure di controllo della qualità del soggetto incaricato della revisione legale (in altri casi l'esperto può appartenere alla struttura o alla rete del revisore e quindi è tenuto ad applicarne direttive e procedure)


38

## Lavoro inadeguato

Se il revisore conclude che il lavoro è inadeguato e le procedure non possono essere svolte in maniera diversa o maggiormente estesa, deve valutare gli effetti sul giudizio sul bilancio, in quanto non sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati

39

## Riferimento all'esperto nella relazione di revisione

- ◆ Giudizio senza modifica: nessun riferimento
- ◆ Giudizio con modifica  se il riferimento al lavoro dell'esperto è rilevante ai fini della comprensione del giudizio espresso con modifica, il revisore deve specificare nella propria relazione che tale riferimento non attenua la sua responsabilità per il giudizio espresso.



Valutare se è necessario chiedere il consenso all'esperto per il riferimento nella relazione

40

## In caso manchi l'accordo scritto?

- Inserire l'evidenza dell'accordo nei memoranda di pianificazione e nelle carte di lavoro correlate
- Ricordarsi di inserire l'aspetto nelle direttive e nelle procedure del soggetto incaricato della revisione
- Valutare se è possibile inserire il riferimento al lavoro dell'esperto nella relazione di revisione

41

## AGENDA

- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550 - Parti correlate (A.2.25)
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 620 - Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore (A.2.31)
- Principio di Revisione (SA Italia) 250B - Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale (A.2.9)
- Caratteristiche e deontologia del revisore in Italia. Norme etiche e quadro normativo (A.4.1)

42



## OBIETTIVO

L'obiettivo del revisore è quello di svolgere le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale indicate nel principio di revisione SA ITALIA N. 250 al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art.14, comma 1, lett.b), del D Lgs 39/2010

43



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 14 comma 1 lett. b) del DLgs. 39/2010 prevede che il revisore debba verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. La norma riprende il contenuto del comma 1 lett. a) dell'art. 2409-ter c.c. *"Funzioni di controllo contabile", eliminando solo la previsione della periodicità con cui dovevano avvenire le verifiche: "con periodicità almeno trimestrale".*

44



## REGOLE

- ◆ Pianificazione delle verifiche periodiche
- ◆ Decorrenza delle verifiche periodiche
- ◆ Contenuto (acquisire o aggiornare le informazioni in merito alle procedure adottate dall'impresa per individuare i libri obbligatori, assicurare ove applicabile la regolare vidimazione e bollatura, assicurare l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali per la regolare tenuta della contabilità; verifiche su base campionaria; verifica della sistemazione delle carenze rilevate nelle procedure e degli errori)
- ◆ Valutazione dei risultati (per l'attività di revisione e ai fini delle comunicazioni alla direzione)
- ◆ Documentazione

45

## AGENDA

- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550 - Parti correlate (A.2.25)
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 620 - Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore (A.2.31)
- Principio di Revisione (SA Italia) 250B - Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale (A.2.9)
- Caratteristiche e deontologia del revisore in Italia. Norme etiche e quadro normativo (A.4.1)

46

## Riferimento normativo

Art. 9 bis, comma 2, D. Lgs 39\2010

«I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi»

47

## Codice etico italia

- ◆ È stata presa a riferimento la prima parte del Codice Etico lesba (sezioni da 100 a 280 – incarichi di revisione legale completa e limitata; altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad una informazione)
- ◆ È preceduto da un glossario
- ◆ Stessa suddivisione in sezioni e stessa numerazione dei paragrafi per omogeneità con il testo del principio internazionale
- ◆ Ci sono adattamenti e localizzazione per uniformarlo alla normativa italiana
- ◆ I principi si applicano al soggetto abilitato alla revisione
- ◆ È in vigore dal primo gennaio 2019
- ◆ Diviso in due parti: A – «Il quadro concettuale dei principi deontologici, di riservatezza e segreto professionale»; B – «L'applicazione del quadro concettuale dei principi fondamentali»

48



## Definizioni

### INDIPENDENZA

L'indipendenza comprende sia l'indipendenza mentale sia l'indipendenza formale. L'indipendenza del revisore dall'impresa salvaguarda la sua capacità di formarsi un giudizio di revisione senza essere influenzato da condizionamenti che potrebbero compromettere tale giudizio.

L'indipendenza rafforza la capacità del revisore di agire con integrità, di essere obiettivo e di mantenere un atteggiamento di scetticismo professionale.

Da non dimenticare «l'indipendenza agli occhi di terzi»: l'evitare fatti e circostanze talmente significativi, in base al quale un terzo, ragionevole e informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze specifici, concluderebbe verosimilmente, che siano compromessi l'integrità, l'obiettività o lo scetticismo professionale del soggetto abilitato alla revisione o di un membro del gruppo di revisione o del gruppo di assurance

## Definizioni

### RETE

Una struttura più ampia a cui appartiene un soggetto abilitato alla revisione o altra entità, qualunque ne sia la forma giuridica o l'attività svolta, che:

- ◆ Sia finalizzata alla cooperazione
- ◆ Persegua chiaramente la condivisione degli utili o dei costi, oppure che sia riconducibile ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni oppure che condivida direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o di una parte significativa delle risorse professionali

## Definizioni

### STRETTO FAMILIARE

Il coniuge, che non sia legalmente separato, o il convivente more uxorio, o la persona economicamente dipendente. Si considera economicamente dipendente la persona che nel più recente anno solare ha ricevuto più della metà del suo sostentamento dalla persona di cui è considerata a carico

51

## Principi fondamentali

- ◆ Integrità
- ◆ Obiettività
- ◆ Competenza professionale e diligenza
- ◆ Riservatezza
- ◆ Comportamento professionale

### APPROCCIO CONCETTUALE

per evitare che il soggetto abilitato alla revisione consideri consentita una situazione per il semplice fatto che essa non è espressamente vietata

52



## Procedimento

- ◆ Identificazione rischi di mancata osservanza principi fondamentali
- ◆ Valutazione (giudizio professionale)
- ◆ Se non sono ad un livello accettabile, verificare se siano applicabili misure di salvaguardia per eliminarli o ridurli ad un livello accettabile
- ◆ Valutare i rischi inerenti
- ◆ Valutare la significatività del rischio (elementi qualitativi e quantitativi)
- ◆ Se il rischio non può essere né eliminato né ridotto: il soggetto abilitato non deve accettare l'incarico o deve interrompere lo specifico servizio professionale, o recedere dall'incarico

53



## I rischi

Rientrano in una o più delle seguenti categorie:

- ◆ Interesse personale
- ◆ Auto-riesame
- ◆ Promozione degli interessi di un cliente
- ◆ Familiarità
- ◆ Intimidazione

54



## Applicazione - focus su casi particolari

- ◆ Compensi e altre tipologie di remunerazione
- ◆ Promozione delle prestazioni professionali
- ◆ Regali, ospitalità e altri regali di natura pecuniaria e non pecuniaria

55



## DOMANDE?

DOTT.SSA VALERIA FAZI  
[valeria.fazi@revisionelegale.net](mailto:valeria.fazi@revisionelegale.net)

56



# GRAZIE!

DOTT.SSA VALERIA FAZI  
[valeria.fazi@revisionelegale.net](mailto:valeria.fazi@revisionelegale.net)